

Alle Aziende Aderenti applicanti il  
CCNL del Settore Chimico  
**c.a: Direzione del Personale**  
**R.S.U. Aziendali**

## **COMUNICATO: POLIZZA INVALIDITA' E PREMORIENZA CCNL CHIMICO**

Il CDA informa i lavoratori del settore chimico aderenti a FONDENERGIA che a partire dal 1° Dicembre 2007 viene attivata una polizza assicurativa, stipulata con la compagnia Fondiaria-Sai, che dà diritto, in caso di morte o invalidità permanente, al pagamento di un indennizzo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

### **Eventi assicurati**

Gli eventi assicurati sono il decesso e l'invalidità permanente.

Si intende colpito da invalidità permanente l'aderente, al quale l'Ente Previdenziale di riferimento abbia riconosciuto lo stato di invalidità permanente con conseguente diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità e che abbia cessato il rapporto di lavoro. Per i soggetti che non avessero maturato, presso l'ente previdenziale di riferimento, l'anzianità contributiva richiesta per l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità, il riconoscimento dell'invalidità verrà effettuato da Fondiaria-Sai, con eventuale ricorso ad arbitrato medico.

### **Soggetti assicurati**

Sono coperti dalla polizza assicurativa gli aderenti del settore chimico, di età non superiore a 70 anni, in regola con i contributi.

### **Costo della polizza**

Il premio assicurativo della polizza è pari allo 0,20% della retribuzione utile al calcolo del TFR ed è interamente sostenuto dall'azienda, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Chimico. Il premio non è dovuto per gli aderenti per i quali l'azienda non sia tenuta alla contribuzione a proprio carico: gli aderenti silenti, quelli con versamento esplicito del solo TFR, nonché gli aderenti che abbiano deciso di sospendere la contribuzione.

### **Indennizzo**

L'aderente, o i suoi eredi, avrà diritto ad un importo pari al 12,80% della propria retribuzione utile al calcolo del TFR, relativa agli ultimi 12 mesi antecedenti alla data dell'evento, moltiplicato per il numero di anni e frazione di anno mancanti al raggiungimento del 60° anno di età. In assenza di una annualità completa di retribuzione si farà riferimento alla media delle mensilità effettivamente percepite dall'aderente rapportate ad anno.

Sarà comunque garantito un importo non inferiore al 60% della retribuzione, anche a coloro che abbiano superato il 60° anno di età.

A titolo esemplificativo, nel caso di un aderente di 40 anni, con retribuzione annua lorda pari a 30.000 euro, in caso di sinistro verrà erogato allo stesso od ai suoi eredi,

un importo di Euro 76.800 (l'indennizzo è uguale a  $12,80\% \times 30.000 \text{ euro} \times 20 \text{ anni} = 76.800$ ).

L'importo spetterà anche agli aderenti, già invalidi alla data di decorrenza della polizza che dovessero successivamente cessare l'attività lavorativa: in questo caso l'importo subirà una riduzione del 40% rispetto al meccanismo sopra descritto.

L'indennizzo non è soggetto a tassazione.

### **Esclusioni**

Sono esclusi dalla copertura i lavoratori per i quali l'azienda non sia tenuta alla contribuzione a proprio carico: gli aderenti silenti, quelli con versamento esplicito del solo TFR, nonché gli aderenti che abbiano deciso di sospendere la contribuzione.

Il rischio di morte o di invalidità permanente è coperto qualunque sia la causa, con esclusione solo nel caso di :

- dolo del beneficiario;
- partecipazione attiva ad attività dolose;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- terrorismo nucleare, chimico e biologico.

### **Beneficiari**

In caso di invalidità permanente, l'indennizzo spetterà all'aderente stesso.

In caso di decesso dell'aderente, beneficiario dell'assicurazione sarà il soggetto (o i soggetti) legittimato a chiedere il riscatto della posizione, salvo diverse disposizioni dell'aderente.

### **Riservatezza dei dati personali**

Fondenergia e Fondiaria-Sai si impegnano, ciascuno per i servizi di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali adempiendo agli obblighi previsti dal D.lgs 196/2003.

### **Documentazione e modalità di liquidazione del capitale**

Al fine di poter procedere alla liquidazione è necessario inviare a FONDENERGIA i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e/o individuare gli aventi diritto.

La apposita modulistica e la procedura da seguire sarà disponibile sul sito del Fondo.

Il pagamento verrà effettuato agli aventi diritto direttamente da Fondiaria-Sai.

Confidiamo che Aziende ed Organizzazioni Sindacali diano la più ampia diffusione del presente comunicato presso i lavoratori.

Roma, 30 novembre 2007

FONDENERGIA